



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. LOTTO UNICO. ANNO 2019. CIG ZDD2921DA0

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura e montaggio di pneumatici per gli automezzi della Città Metropolitana di Firenze, di cui all'allegato elenco (All. 1).

La Città Metropolitana di Firenze si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, gli elenchi di cui ai predetti allegati nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli, dandone preventiva e congrua motivazione scritta.

Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi.

ARTICOLO 2 IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo stimato dell'accordo quadro è di Euro 12.295,00 IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

ARTICOLO 3 DURATA

La durata del servizio decorre dalla data di affidamento fino al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 4 PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AFFIDAMENTO

Le attività oggetto del servizio sono le seguenti:

- sostituzione degli pneumatici usurati;
- sostituzione e riparazione di camere d'aria e tubeless;
- smontaggio e montaggio ruote, equilibratura elettronica, convergenza elettronica anteriore o totale ed inversione delle ruote.

Gli pneumatici forniti devono essere nuovi e di prima scelta, delle seguenti marche:

- PIRELLI
- MICHELIN
- GOODYEAR
- BRIDGESTONE
- CONTINENTAL

Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, previa accettazione del responsabile della Direzione Provveditorato, potranno essere utilizzati pneumatici diversi da quelli elencati purché di comprovata qualità tecnica, che garantiscano la funzionalità, ferma restando la garanzia di legge.

ARTICOLO 5 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I veicoli oggetto di intervento saranno condotti da parte degli incaricati della Città Metropolitana di Firenze presso l'impresa affidataria, previa richiesta di intervento numerata progressivamente. La presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria deve aver luogo entro e non oltre 6 (sei) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di trasmissione della richiesta di intervento.

2. La Città Metropolitana di Firenze si riserva di volta in volta di richiedere il montaggio del tipo di pneumatico tra quelli offerti che riterrà più idoneo all'automezzo. L'intervento di manutenzione, comprese tutte le operazioni di montaggio e smontaggio, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e con le necessarie attrezzature generiche e speciali per ciascun tipo di mezzo, in modo da garantire il buon funzionamento e la sicurezza su strada.

3. L'impresa affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà alla Direzione Provveditorato della Città Metropolitana di Firenze un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai listini delle case produttrici, numero di ore di manodopera e relativi costi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Città Metropolitana e l'impresa affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.

4. Gli interventi dovranno essere eseguiti previa emissione di uno specifico ordine di lavoro (ODL) numerato da parte della Direzione Provveditorato della Città Metropolitana di Firenze, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall'affidatario. Con l'emissione dell'ODL la Città Metropolitana dichiara di aver verificato ed accettato il preventivo, sia in termini di costi che di tempi d'intervento. L'invio dell'ODL definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.

5. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati alla Direzione Provveditorato ed eseguite solo a seguito dell'autorizzazione da parte della stessa Direzione.

Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pneumatici preventivamente non autorizzati dalla Città Metropolitana.

6. La fornitura ed il montaggio degli pneumatici richiesti devono avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di invio dell'ODL.

L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'affidatario dovrà comunicare immediatamente alla Direzione Provveditorato le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l'intervento nel minor tempo possibile.

Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

7. Il ritiro del veicolo (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi) è a carico della Città Metropolitana.

Ultimato l'intervento richiesto, l'impresa esecutrice riconsegna il mezzo al dipendente incaricato del ritiro ed invia a mezzo posta elettronica alla Direzione Provveditorato la scheda di riconsegna del mezzo (All. 2), firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta prestazione.

ARTICOLO 6 INVARIABILITA' DEI PREZZI

Per tutta la durata dell'appalto si applicheranno agli pneumatici i prezzi previsti nei listini delle case produttrici, decurtati del ribasso offerto in gara.

L'impresa partecipante, formulando l'offerta, dovrà prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a suo carico per garantire ed assicurare il servizio richiesto con il presente capitolato, per tutto il periodo contrattuale, senza oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 7 ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'impresa affidataria si obbliga ad utilizzare pneumatici nuovi ed originali con le garanzie di legge.

2. Sarà cura dell'impresa affidataria inoltre:

- nominare un referente che dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari indicati per la consegna dei mezzi in officina;
- indicare un indirizzo di posta elettronica dedicato per tutte le comunicazioni con la Città Metropolitana;
- comunicare, a mezzo posta elettronica, la data di ingresso del mezzo in officina entro 24 h dalla sua consegna per eseguire la prima diagnosi;
- comunicare, mediante posta elettronica, la data di ultimazione dei lavori entro 24 h;
- comunicare, per ogni nuovo pneumatico fornito, il numero "DOT" dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;
- trasmettere, ogniqualvolta la Città Metropolitana lo richieda, i listini ufficiali dei principali produttori di pneumatici;

ARTICOLO 8 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell'appaltatore;

2. Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla Città Metropolitana di Firenze, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto e mancata liquidazione di somme dovute per servizi resi.

3. La Città Metropolitana di Firenze si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa affidataria dovrà emettere fattura elettronica con cadenza mensile, allegando il riepilogo degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.

Per effetto del meccanismo dello *split payment* disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190 si fa presente che la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA, stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori.

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura secondo previsto dall' articolo 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972.

L'impresa affidataria dovrà riportare nella fattura emessa:

- a) il numero dell'ordine di lavoro;
- b) il codice CIG dell'affidamento;

c) gli estremi dell'atto di impegno di spesa comunicato secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 191 del TU 267/2000.

ARTICOLO 10 VERIFICHE E PENALI

1. La Città Metropolitana di Firenze effettua sulle prestazioni contrattuali in corso verifiche di conformità, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato.
2. La Città Metropolitana di Firenze si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che agli pneumatici forniti.
3. Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine di lavoro o a quanto contenuto nel preventivo di spesa, la ditta affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti previa specifica e tempestiva segnalazione al competente ufficio della Città Metropolitana.
4. Nel caso in cui l'impresa affidataria non provveda alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, la Città Metropolitana potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dall'affidatario stesso.
5. La Città Metropolitana si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
 - €. 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
 - €. 30,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione della data di ultimazione dei lavori;
 - €. 35,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d'ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all'art. 6;
 - €. 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali
 - €. 100,00 per ogni irreperibilità del referente di cui all'art. 8, comma 5, del presente Capitolato tecnico;
 - per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte della Città Metropolitana, da un minimo di € 250,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto.
6. L'applicazione delle penali verrà comunicata via PEC all'impresa affidataria la quale avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dalla Città Metropolitana. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomutate dal corrispettivo dovuto.

ARTICOLO 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e deve notificata alla Città Metropolitana, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Non costituisce subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50%

dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario è tenuto alla comunicazione preventiva di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI

1. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64 / 15.03.2008) si dà atto che nell'ambito del presente accordo quadro si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, l'interferenza fra appaltatore e /o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario all'Ente appaltante che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa affidataria è soggetta agli adempimenti disposti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. In ottemperanza alle disposizioni sopra citate l'impresa affidataria è tenuta a comunicare il numero del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti attinenti alle prestazioni effettuate, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e la Città Metropolitana potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

4. L'impresa affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. L'impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti e fino alla loro sostituzione.

3. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi all'impresa affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempimento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

3 In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'assunzione dei lavoratori, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'impresa affidataria, che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Città Metropolitana e di ogni indennizzo.
2. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per gli stessi.
3. Resta inteso che la Città Metropolitana in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli Istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.
4. La Città Metropolitana è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità verso il personale dipendente dell'impresa affidataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
5. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dall'impresa rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo alla Città Metropolitana di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per la Città Metropolitana di Firenze della costituzione in mora dell'impresa affidataria.

ARTICOLO 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato Speciale, nell'ipotesi di grave inadempimento la Città Metropolitana ha la facoltà di chiedere la risoluzione del relativo contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'appaltatore e con incameramento dell'intero deposito cauzionale.
2. Il Responsabile del servizio competente della Città Metropolitana di Firenze potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti al precedente art. 14.
 - verificarsi in un trimestre di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;
 - accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
 - cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:
 - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso è previsto il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di accordo quadro;
 - cessione del contratto da parte del fornitore;
 - qualora le transazioni relative al presente accordo quadro, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
 - inosservanza delle norme contenute nel "Codice di comportamento" della Città Metropolitana.
4. Si applicano gli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
5. Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 18 GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant'altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori ed agli automezzi/autocarri dell'impresa appaltatrice, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili della Città Metropolitana.
2. L'appaltatore risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell'espletamento del servizio assegnato.
3. A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà presentare propria polizza assicurativa relativamente a: responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a Euro 250.000,00.
- La presentazione della predetta polizza costituisce obbligo contrattuale la cui inosservanza dà diritto alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

ARTICOLO 19 RECESSO

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno un mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso la Città Metropolitana corrisponderà all'impresa affidataria il pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

La Città Metropolitana può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione CONSIP recante condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso dell'impresa affidataria all'adeguamento delle condizioni del presente contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135.

ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Firenze. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 21 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. Tutte le spese comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del Contratto "in caso d'uso", sono a carico dell'impresa affidataria.

ARTICOLO 22 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'accordo quadro si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel bando di gara nonché alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'esecuzione del servizio l'Amministrazione e l'affidatario saranno soggetti, ciascuno per le prestazioni di propria competenza, agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, con particolare riguardo al Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana, che li tratterà con strumenti sia cartacei che informatici, secondo le norme vigenti in materia. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ARTICOLO 24 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-e-disciplinari/>